



COMUNE DI GUARENE  
C.a.p. 12050 (Provincia di CUNEO) Tel. 0173 61.11.03

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA PROPOSTA DI  
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2025**

**VERBALE n. 18 DEL 15 Dicembre 2025**

*L'organo di revisione*

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2028, il sottoscritto dott. Guido Ghidini, revisore unico dei conti del Comune di Guarene, nominato ai sensi dell'art. 234 e seguenti del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha ricevuto la richiesta di parere circa;

## **IL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025**

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 40 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009;

Visto l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006;

Visto l'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008;

Visto il CCNL 21.5.2018;

Visto il CCNL 16.11.2022

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

### **Premesso**

- 1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'organo di revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del suddetto contratto nonché degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006 e dell'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008;
- 3) che in applicazione del CCNL 16.11.2022 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;
- 4) che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dal CCNL 16.11.2022 e che in particolare per gli incrementi del fondo sono state accertate la disponibilità di bilancio e la formale previsione dell'incremento delle risorse integrative rilevando che il relativo stanziamento è

destinato alla corresponsione degli incentivi solo dopo la intervenuta verifica del conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento;

### **Rilevato**

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

### **Attesta**

- che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCN;
- che i contratti integrativi rispettano i vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che sono espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;
- che i contratti integrativi rispettano i vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
- che le disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i già descritti criteri in relazione alla finalizzazione della contrattazione integrativa a merito e produttività rispettano la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali;
- che le risorse economiche che determinano la costituzione del fondo dello sviluppo delle risorse umane rispettano la disposizione del D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017, art. 23 comma 2.

Valenza, il 15 dicembre 2025

Il Revisore unico  
**dott. Guido Ghidini**

